

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

83/2015 Giugno/8/2015 (*) Napoli 16 Giugno 2015

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota prot. n. 2788 del 27 maggio 2015, rende operativa la comunicazione obbligatoria in caso di intervenuta conciliazione a fronte di un licenziamento comminato ad un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato a Tutele Crescenti.

Alla normale comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di lavoro è stata aggiunta, a far data dal 1° giugno 2015, un'ulteriore comunicazione da effettuarsi entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Come noto, alle <u>nuove assunzioni a tempo indeterminato</u>, alle <u>trasformazioni</u> di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato o agli apprendisti passati in qualifica <u>dal 7 marzo 2015</u>, trova applicazione il contratto di lavoro a <u>tutele crescenti</u> di cui al <u>D. Igs 4 marzo 2015</u>, n. 23. In particolare, tale decreto introduce un nuovo <u>istituto di conciliazione</u> per la <u>risoluzione stragiudiziale</u> delle controversie sui licenziamenti illegittimi, che consente al datore di lavoro di <u>offrire una somma</u> predeterminata in modo certo al lavoratore <u>in cambio della rinuncia alla impugnazione</u> del licenziamento, somma che per il lavoratore non rientra nel reddito imponibile ai fini fiscali.

La norma si applica **ai lavoratori** che, a partire dal 7 marzo 2015:

- sono <u>assunti</u> con contratto di lavoro subordinato <u>a tempo indeterminato</u> (art. 1, co. 1);

- sono <u>interessati da una trasformazione</u> da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato ovvero, agli apprendisti passati in qualifica (art. 1, co. 2), ma anche - unica eccezione - per i lavoratori assunti in precedenza nelle aziende che, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo supereranno la soglia dei 15 dipendenti (art. 1, co. 3).

La conciliazione deve avvenire in una delle sedi assistite di cui all'articolo 2113, comma 4 del Codice Civile ovvero presso le Commissioni di certificazione di cui all'articolo 82, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (art. 6, co. 1).

Orbene, al fine di un corretto monitoraggio sull'attuazione di tale disposizione, è stato previsto che la normale comunicazione telematica di cessazione del rapporto di lavoro, da effettuarsi entro cinque giorni dalla cessazione, deve essere integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi, da parte del datore di lavoro, entro sessantacinque giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l'avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione, di cui alla norma in commento.

All'uopo, la Nota Ministeriale n. 2788 del 27 Maggio 2015 chiarisce che a partire dal 1º giugno 2015 nella sezione "ADEMPIMENTI" del portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) sarà disponibile una applicazione denominata "UNILAV Conciliazione" attraverso la quale tutti i datori di lavoro potranno comunicare le informazioni relative al procedimento di conciliazione previsto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo.

I datori di lavoro potranno accedere all'applicazione <u>inserendo il codice di</u> <u>comunicazione rilasciato al momento della comunicazione di cessazione</u> (*id*: Unilav_Cess). Questo dato serve a <u>collegare</u> l'offerta di conciliazione al rapporto di lavoro cessato.

Il Software proporrà i dati presenti nel sistema, già comunicati con il modello di cessazione, relativi al lavoratore, datore di lavoro, rapporto di lavoro e dovranno essere compilati solo i seguenti ulteriori campi:

- data di proposta dell'offerta di conciliazione;
- esito dell'offerta e, in caso di esito positivo:
- sede, tra quelle previste dalla normativa, presso la quale il procedimento di offerta viene effettuato;
- importo offerto;

- esito del procedimento, ovvero se il lavoratore ha accettato o meno l'importo offerto.

Da ultimo, il sistema darà la possibilità di visualizzare e stampare un riepilogo della comunicazione effettuata.

Ad maiora

IL PRESIDENTE Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN